



COMUNE DI VALLEDOLMO
CITTA' METROPOLITANE DI PALERMO

^^^

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 Del Registro	OGGETTO:
Anno 2019	ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DI COMUNITA'.

L'Anno **DUEMILADICIANNOVE** addi **VENTINOVE**, alle ore **18,00** e **seguenti**, del mese di **MAGGIO** nel Comune di **VALLEDOLMO** e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato dal Presidente, ai sensi dell'art. 20, comma 1°, della L.R. 26 Agosto 1992, n. 7, si è riunito in seduta **ORDINARIA** e **PUBBLICA**, nelle persone dei Sigg.:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
CATANIA PEPPUCCIO	X		LA MARTINA GIUSEPPE	X	
BATTAGLIA ROSSELLA A.	X		VALLONE FRANCESCA		X
IMMORDINO GIUSEPPA	X		MODICA GIUSEPPE A.		X
ODDO ORAZIO	X		IPPOLITO GIUSEPPE	X	
D'AMICO LEONARDA	X		-----	----	----
CAPPIELLO COSIMO	X		-----	----	----
LOMBINO GUGLIELMO G.	X		-----	----	----
SIGNORELLO LUCA A.	X		-----	----	----

TOTALE PRESENTI N° 10

TOTALE ASSENTI N° 02

Assume la presidenza il Presidente **Dr. Catania Peppuccio**, nella qualità di **Presidente del Consiglio**.

Partecipa il Segretario comunale reggente del Comune **Dr. ssa Rosanna Napoli**

E' presente il Sindaco per la Giunta e gli assessori **Vallone, Runfola e Nobile**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE U.T.C.

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 04/08/2014 è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 29/03/2017, sono state apportate le ultime modifiche al regolamento, e in particolare l'articolo 16 comma 2 riguardante il compostaggio e la conseguente assegnazione al contribuente di un incentivo da scontare sulla cartella di pagamento;

VISTO il disciplinare comunale relativo alla pratica del compostaggio domestico, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 81 del 03/10/2014, che disciplina la riduzione della tassa sui rifiuti nel caso sia avviata la pratica del compostaggio degli scarti organici ai fini dell'utilizzazione in sito del materiale prodotto;

PREMESSO altresì che:

- Il legislatore è intervenuto nel riordino delle norme in materia di ambiente, emanando il Testo Unico Ambientale di cui al D.lgs. del 03/04/2006 n. 152 ed in particolare l'art. 198 dello stesso decreto, attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani e degli assimilati, con particolare riferimento alle modalità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento;
- Secondo il D.lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. la Gestione dei rifiuti Urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali;
- La L.R. n. 9 dell'8/04/2010 e ss.mm.ii. ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti, nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e della tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 04/Rif. Del 07/06/2018, che ordina ai Comuni misure urgenti e straordinarie per l'incremento della raccolta differenziata nel territorio della Regione Siciliana e per il trasferimento dei rifiuti fuori dal territorio regionale;

PREMESSO che la riduzione della produzione di rifiuti, al fine di contenere il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la loro pericolosità per l'ambiente e la salute dei cittadini, costituisce obiettivo strategico per l'Amministrazione Comunale, a tal fine sono già state poste in essere iniziative, d'intesa con la Società "AMA Rifiuto è Risorsa" per la pratica del compostaggio domestico e, nel contesto del sistema di raccolta del rifiuto differenziato, nella raccolta separata porta a porta della frazione umida;

PRESO ATTO che alla base di una corretta ed efficace gestione sostenibile dei rifiuti vi è la riduzione della produzione del rifiuto, in modo che il ciclo dei rifiuti sia davvero integrato, virtuoso e sostenibile;

RITENUTO che un forte incremento della raccolta differenziata risieda nello intercettare i rifiuti organici, questi inoltre idonei alla produzione di ottimo compost;

PREMESSO che la riduzione della produzione di rifiuti, al fine di contenere il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la loro pericolosità per l'ambiente e la salute dei cittadini, costituisce obiettivo strategico per l'Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO che bisogna disciplinare la pratica del compostaggio nelle sue varie forme di gestione;

VISTO l'atto di deliberazione, n. 252 del 13 luglio 2018, emesso dalla Giunta Regionale Siciliana, pervenuto al protocollo comunale al n. 12570 del 22/08/2018, avente ad oggetto: "Linee guida destinate ai Comuni per l'adozione di appositi Regolamenti Comunali per il Compostaggio", dove viene deliberato e trasmesso l'apprezzamento alle Linee Guida per il compostaggio domestico unitamente agli schemi di Regolamento comunale per il compostaggio Domestico, Locale e di Comunità;

VISTA altresì la nota prot. n. 2402/GAB del 08/03/2019 della Regione Siciliana, acquisita al prot. comunale al n. 2687 del 11/03/2019, avente ad oggetto: chiarimenti interpretativi relativamente alle diverse operazioni di compostaggio di prossimità (operazioni di auto compostaggio, compostaggio locale e compostaggio di comunità) – Atto di indirizzo.

RILEVATO che per Compostaggio di comunità si intende il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze, domestiche e non domestiche, della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, con l'ausilio di un'attrezzatura con capacità di trattamento non eccedente le 130 Ton/annue, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

CONSIDERATO che la finalità di tale pratica è la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili ed al tempo stesso l'applicazione dei principi della Direttiva Europea 2008/98/CE ed in particolare l'art.4, che disciplina la gerarchia dei rifiuti e la politica di prevenzione, l'art. 11, che fissa l'obiettivo de 50% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, da raggiungere entro l'anno 2020 e l'art. 16, che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti.

PRESO ATTO che per contribuire alla più ampia diffusione nel territorio del Comune stesso della pratica del compostaggio di comunità, al fine di sensibilizzare le utenze domestiche e non domestiche, alla riduzione dei quantitativi di rifiuto organico conferiti nel circuito di raccolta, è necessario la promozione delle azioni sopra descritte attraverso l'adozione di un apposito **"Regolamento comunale per la pratica del Compostaggio di Comunità"**.

PRESO ATTO altresì che il regolamento tipo emanato dalla Regione Sicilia relativamente al "Regolamento per la pratica del Compostaggio di Comunità" è da condividere;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 (*Norme sull'ordinamento degli enti locali*);

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

- di **esaminare ed approvare** il **"Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio di Comunità"**, composto da 13 articoli, oltre a n. 03 allegati per l'adesione alle pratiche del compostaggio, che allegati alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;

- di **dichiarare** la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, immediatamente esecutiva.

Allegati:

- Copia Deliberazione Giunta Regionale n. 252 del 13/2018;
- Copia nota n. 2402/GAB del 08/03/2019 della Regione Siciliana;
- **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DI COMUNITA'**;

<p>IL PROPONENTE <i>Ing. Michele Macaluso</i></p>	<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <i>Spera Marianna</i></p>	<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>Ing. Michele Macaluso</i></p>
<p>Ai sensi dell'art.12 della L.R. 23.12.2000 N.30 Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica:</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE <i>Ing. Michele Macaluso</i></p>	<p>Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 Si esprime parere favorevole sulla regolarità Contabile:</p> <p>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA <i>Rag. Giacchino Di Baudo</i></p>	

REVISORE UNICO DEI CONTI

COMUNE DI VALLEDOLMO

PROVINCIA DI PALERMO

Verbale n. 11 del 22/05/2019

Spett.le

Comune di Valledolmo (PA)

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione regolamento comunale per la pratica del compostaggio di comunità vostro prot n. 5350 del 21/05/2019"


Il sottoscritto, Dott. Onofrio De Luca nominato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27/04/2018, per la durata del triennio 2018/2020 Revisore Unico dell'Ente,

- Visto l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate;
- Visto la legge di bilancio 2009, L.145/2018;
- Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- Vista la legge Regionale 23 dicembre 2000 n. 30;
- Visto lo statuto comunale vigente;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
- Visti i pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile;
- Vista la proposta di deliberazione redatta dal Funzionario Responsabile U.T.C;
- Vista la bozza del Regolamento Comunale per la pratica del "Compostaggio di Comunità";
- Vista la copia di deliberazione della Giunta Regionale n.252 del 13/07/2018;
- Vista nota prot. n.2402/GAB del 08/03/2019 chiarimenti interpretativi;

Per quanto sopra esposto limitatamente alle proprie competenze, esprimo **parere favorevole** alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione regolamento comunale per la pratica del compostaggio di Comunità vostro prot n. 5350 del 21/05/2019".

Il Revisore dei Conti

Dott. Onofrio De Luca



RIGINALE



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 252 del 13 luglio 2018.

“Linee guida destinate ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio” – Apprezzamento”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”, e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, l'articolo 183;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 236 del 12 luglio 2016: “Istituzione dell'Ufficio speciale per il monitoraggio e l'attuazione delle azioni previste nelle Ordinanze n. 5/Rif del 7 giugno 2016 e n. 6/Rif del 30



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

giugno 2016 per l'incremento della raccolta differenziata presso i Comuni della Sicilia”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 524 del 29 dicembre 2017;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 158 del 5 aprile 2018, relativa a: “Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano stralcio”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 159 del 5 aprile 2018, relativa a: “Gestione integrata dei rifiuti – Primi indirizzi per l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 161 del 6 aprile 2018, relativa a: “Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica”.

VISTA la nota prot. n. 2880/GAB del 4 luglio 2018, e relativi atti acclusi, (Allegato “A”), con la quale l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità trasmette, per le determinazioni della Giunta regionale, le

Linee Guida destinate ai Comuni inerenti l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio domestico, locale (o di prossimità) e di comunità, precisando che i predetti documenti, condivisi dallo stesso

Assessore, sono stati redatti dal Gruppo di lavoro costituitosi in seno all'attività dell'Ufficio speciale per il monitoraggio e l'attuazione delle azioni previste nelle Ordinanze n. 5/Rif del 7 giugno 2016 e n. 6/Rif del 30 giugno

2016 per l'incremento della raccolta differenziata presso i Comuni della Sicilia, e revisionati dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, unitamente a rappresentanti di Enti, Associazioni e Consorzi;

RITENUTO di apprezzare le Linee Guida per il compostaggio domestico unitamente agli schemi di Regolamento comunale per il compostaggio



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

domestico, locale (o di prossimità) e di comunità;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica
utilità,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare le Linee Guida per il
compostaggio domestico unitamente agli schemi di Regolamento comunale
per il compostaggio domestico, locale (o di prossimità) e di comunità, in
conformità alla proposta dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi
di pubblica utilità, di cui alla nota prot. n. 2880/GAB del 4 luglio 2018, e
relativi atti acclusi, costituenti allegato "A" alla presente deliberazione.

Il Segretario

BUONISI



Il Presidente

MUSUMECI

AM

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 252 DEL 13/07/18 ALLEGATO A PAG 1 di 50

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

DOCUMENTO
PERVENUTO
CON P.E.C.

Prot. 2880 /GAB del 4 LUGLIO 2018

OGGETTO: Delibera della Giunta Regionale - Linee guida destinate ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali

All'Ufficio della Segreteria di Giunta

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA <i>Segreteria della Giunta Regionale</i>
- 4 LUG. 2018
PROT. N. <u>2330</u>

E.p.c.

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio di Gabinetto

Al Dirigente Generale del Dipartimento
regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

In relazione a quanto in oggetto, si trasmettono in uno con la presente le Linee Guida destinate ai Comuni, inerenti l'adozione di appositi regolamenti che - una volta adottati dal Comune - potranno essere utilizzati per la contribuzione dello sviluppo della pratica del compostaggio domestico, locale e di comunità.

Trattasi nello specifico di:

- a) Guida al compostaggio domestico;
- b) Regolamento per la pratica del compostaggio domestico;
- c) Regolamento per la pratica del compostaggio locale o di prossimità;
- d) Regolamento per la pratica del compostaggio di comunità.

I predetti documenti, redatti dal Gruppo di lavoro costituitosi in seno all'attività dell'Ufficio speciale per la raccolta differenziata, e revisionati in prima battuta dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - unitamente a rappresentanti di Enti, Associazioni, Consorzi, sono stati condivisi - a seguito di ulteriore revisione - dallo Scrivente Ufficio.



IL SEGRETARIO

St. 2
12/2018

[Handwritten signature]

DELIBERAZIONE N. 252 DEL 13/07/18 ALLEGATO A PAG 2

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

Si chiede pertanto che la Giunta di Governo - nella prima seduta utile - voglia determinarsi in ordine all'adozione delle predette Linee Guida destinate ai Comuni ed inerenti l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio domestico, locale e di comunità.

Si allega: nota protocollo n. 26341 del 27 giugno 2018 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti; nota protocollo n. 2856/GAB del 3 luglio 2018; nota protocollo n. 27494 del 4 luglio 2018 unitamente a: a) Guida al compostaggio domestico; b) Regolamento per la pratica del compostaggio domestico; c) Regolamento per la pratica del compostaggio locale o di prossimità; d) Regolamento per la pratica del compostaggio di comunità.

L'Assessore

Dott. Alberto Pierobon




IL SEGRETARIO

DELIBERAZIONE N. 352 DEL 13/07/18 ALLEGATO A PAG 3



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Codice Fiscale 00012000228
Partita IVA 2711076027

Servizio 5 - Gestione integrata rifiuti
Viale Campania, 36 - 90144 Palermo
Tel. 091 7660 536 - Fax 091 512234
PEC: dipartimento_acqua_rifiuti@regione.sicilia.it



Palermo, prot. 026341 SS
del 27 GIU 2018

Rif. prot. _____ del _____

All'Assessore Regionale
dell'energia e dei servizi di pubblica utilità
SEDE

Oggetto: Regolamenti comunali per il Compostaggio.

Con la presente, si inviano alla S.V., per il seguito di competenza e qualora condivisi, le linee guida destinate ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali quali modelli utili da seguire affinché possano essere adoperati a contribuire allo sviluppo della pratica del compostaggio domestico, locale e di comunità.

Pertanto, si trasmettono gli schemi di:

- Regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico
- Regolamento comunale per la pratica compostaggio locale o di prossimità
- Regolamento comunale per la pratica del compostaggio di comunità
- Guida al compostaggio domestico

redatti dal gruppo di lavoro costituitosi in seno alle attività dell'Ufficio speciale per la raccolta differenziata, revisionato da questo Dipartimento, al quale hanno preso parte rappresentanti di Enti, Associazioni, Consorzi, con la finalità di attenzionare e produrre strumenti utili al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi ed al tempo stesso l'applicazione dei principi della Direttiva Europea 2008/98/CE.

Il Funzionario direttivo
dott.ssa Melania Nicita

Melania Nicita

Il Dirigente del Servizio 5
arch. Maria Santa Giunta

Maria Santa Giunta



Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Cocina

Salvatore Cocina



IL SEGRETARIO

DELIBERAZIONE N. 352 DEL 13/7/18 ALLEGATO A PAC 4

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Ufficio di Gabinetto

Prot. 2356 /GAB del 3 LUGLIO 2018

OGGETTO: Regolamenti Comunali per il compostaggio. Condivisione.

Al Dirigente del Servizio V°

c.p.c.

Al Dirigente Generale

SEDE

Con nota prot. n. 026341 del 27 giugno 2018, codesto Servizio, ha trasmesso, in allegato, schemi di regolamenti comunali relativi al compostaggio domestico destinati ai Comuni della Sicilia.

Ai fini della condivisione si prega di apportare le seguenti modifiche:

Regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico

All'art. 2 secondo rigo eliminare "tassa Tarsu" e inserire Tariffa puntuale e TARI;

All'Art. 3, all'inizio inserire "Visto, in particolare, l'art 183 del D.Lgs 152/2006 il compostaggio domestico....."

Art. 4, al primo rigo dopo TARI inserire "o Tariffa Puntuale" nonché, al quattordicesimo rigo eliminare la parola Tassa e inserire Tariffa.

All'Art 5, eliminare Gusci d'uova,

All'art 9, al secondo rigo, dopo sgravio inserire "della parte variabile della Tariffa congrua e proporzionale" nonché, nel proseguo, eliminare la parola tassa ed inserire "Tariffa".

Agli artt. 10 e 11, accanto alla parola TARI inserire "o Tariffa Puntuale"

Regolamento Comunale per la pratica del Compostaggio Locale (compostaggio di prossimità)

Al sommario inserire accanto alla parola TARI "o Tariffa puntuale"

All'Art. 2, all'inizio inserire "Visto, in particolare, l'art 183 del D.Lgs 152/2006 il compostaggio locale....."

All'art. 3 comma 4, eliminare la locuzione "nella bolletta Tari" ed inserire TARI o Tariffa Puntuale, proseguendo, dopo la parola riconoscere inserire "da parte del Comune"

Si Prega di specificare meglio il contenuto del comma 7, del citato articolo 3.

All'Art 8, comma 6, eliminare "dell'agevolazione" ed inserire "delle riduzioni della TARI o della Tariffa Puntuale". Per comprensibile dimenticanza correggere il verbo "effettueranno".

DELIBERAZIONE N. 252 DEL 13/07/18 ALLEGATO A PAC 5

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Ufficio di Gabinetto

All'Art 9, si prega di apportare le seguenti modifiche. Al terzo rigo, dopo il punto, immettere "La riduzione tariffaria è fissata dal Regolamento Comunale e sarà determinata annualmente, contestualmente all'approvazione del Piano Economico Finanziario e alla definizione della TARI o della Tariffa Puntuale".
All'Art 10, nel titolo inserire dopo TARI "o Tariffa Puntuale" e contestualmente in tutti i commi a seguire accanto alla parola TARI inserire "o Tariffa Puntuale".
Sempre all'art 10, lettera c) correggere "TARI /IMU e TASI e altri tributi locali"

Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio di Comunità

Si premette che in tutto l'articolato accanto alla Parola TARI aggiungere "o Tariffa Puntuale".
All'art. 2 all'inizio inserire "Visto, in particolare, l'art 183 del D.Lgs 152/2006 il compostaggio di comunità....."
All'Art 3, punto 4, dopo Società inserire "non industriale"
All'Art 6, tra i rifiuti biodegradabili eliminare "gusci d'uova"
All'Art 11, lettera d) correggere "TARI /IMU e TASI e altri tributi locali".

Si resta in attesa di urgente riscontro.

Il Capo di Gabinetto Vicario
Avv. Valentina Sessa



IL SEGRETARIO

Prot. 2873/GAB DEL 4.7.2018



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Codice Fiscale 80912000826
Partita IVA 2711970827

Servizio 5 - Gestione integrata rifiuti
Viale Campania, 36 - 90144 Palermo
Tel. 091 7660 536 - Fax 091 512234
PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@regione.sicilia.it

DETERMINAZIONE N. 252 DEL 13/07/18 ALLEGATO A PAC 6

Palermo, prot. 027494 SS
del 04 LUG 2018

Rif. prot. _____ del _____

All'Assessore Regionale
dell'energia e dei servizi di pubblica utilità
SEDE

Oggetto: Regolamenti comunali per il Compostaggio. Riscontro

In riscontro alla nota prot. 2856/GAB del 3 luglio 2018 si trasmettono alla S.V., in allegato, gli schemi dei regolamenti comunali:

- *Regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico*
 - *Regolamento comunale per la pratica compostaggio locale o di prossimità*
 - *Regolamento comunale per la pratica del compostaggio di comunità*
- con le opportune modifiche effettuate.

Il Funzionario direttivo
dott.ssa Melania Nicita

Melania Nicita

Il Dirigente del Servizio 5
arch. Maria Santa Giunta

Maria Santa Giunta



Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Cocina

Salvatore Cocina



IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

Prot. 2402 /GAB del 2 MARZO 2019

OGGETTO: Chiarimenti interpretativi relativamente alle diverse operazioni di compostaggio di prossimità (operazioni di autocompostaggio, compostaggio locale e compostaggio di comunità) - Atto di indirizzo.

A Tutti i Comuni della Sicilia

E, p.c.

All'On.le Presidente della Regione
Siciliana
Ufficio di Gabinetto

Al Dirigente Generale del
Dipartimento regionale dell'Acqua
e dei Rifiuti

Al Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del
Mare Direzione Generale per i
Rifiuti e l'Inquinamento

LORO SEDI

Con il presente documento, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento - da ultimo - alla Regione Lombardia con nota protocollo n. 4223 del 7 marzo 2019, si intende fornire chiarimenti interpretativi relativamente alle diverse operazioni di compostaggio di prossimità (operazioni di autocompostaggio, compostaggio locale e compostaggio di comunità) in relazione alle quali è stata già adottata, su impulso dello Scrivente, la Delibera di Giunta di Governo n. 252 del 13 luglio 2018 "*Linee guida destinate ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio*".

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

* * * * *

In primis è utile analizzare la questione della qualifica delle attività di compostaggio di prossimità (operazioni di autocompostaggio, compostaggio locale e compostaggio di comunità) come attività di prevenzione oppure di gestione dei rifiuti.

Tali attività di compostaggio concorrono alle finalità di prevenzione dei rifiuti nella misura in cui contribuiscono alla diffusione di una maggior consapevolezza delle problematiche ambientali legate alla gestione dei rifiuti e con essa alla diffusione di acquisti consapevoli ed alla riduzione del rifiuto alimentare (*food waste*).

Le attività di compostaggio sul luogo di produzione, tuttavia, sebbene contribuiscano alla riduzione della produzione del rifiuto, non costituiscono attività di prevenzione bensì di gestione dei rifiuti: il rifiuto organico, ancorché non conferito al sistema di gestione, è comunque prodotto e per questo motivo le linee guida della Commissione europea relative alla prevenzione, nonché il Piano Nazionale di Prevenzione, non fanno riferimento al compostaggio sul luogo di produzione.

Tale attività può essere conteggiata ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della Direttiva 2008/98/CE (cfr anche decisione della Commissione europea 2011/753/UE del 18/11/2011 e Direttiva 851/2018).

Per i comuni è possibile, a livello nazionale, conteggiare le quantità di rifiuti compostate sul luogo di produzione sia ai fini della raccolta differenziata sia ai fini degli obiettivi di riciclo atteso che, nella scheda MUD del Comune è possibile rendicontare tali quantità come indicato nel D. M. 26 maggio 2016 e nel D.M. 29 dicembre 2016, n. 266.

Quanto alle differenti tipologie di compostaggio di prossimità, *in primis* occorre distinguere tra autocompostaggio (articolo 183, comma 1, lettera *e* del d. lgs. 152/06) ed altre forme di compostaggio di prossimità quali il compostaggio di comunità (articolo 183, comma 1, lettera *qq-bis* del d. lgs. 152/06) e quello locale (articolo 214, comma 7-*bis* del d. lgs. 152/06), laddove il requisito sostanziale che differenzia il primo (autocompostaggio) dalle altre (compostaggio di prossimità e comunità) riguarda il numero di utenze che effettuano l'attività di compostaggio.

Qualora si tratti di un'utenza singola (domestica o anche non domestica) l'attività si configura come autocompostaggio ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *e*) del D. Lgs. 152/06.

Trattasi di attività che non necessita di titoli autorizzativi e può essere intrapresa dalle singole utenze domestiche e non domestiche, a condizione che il compost - prodotto a seguito del trattamento - sia utilizzato

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE**

esclusivamente dalla medesima utenza che ha prodotto e trattato il rifiuto non essendo neppure previsti limiti di quantità per i rifiuti trattati tramite autocompostaggio, ad eccezione del fatto che le quantità trattate dovranno essere congruenti con la tipologia di utenza che effettua l'attività.

Sul punto è utile ricordare che: a) per utenza domestica si considera generalmente una produzione di rifiuti organici pari a 80 kg/ab anno per ciascun componente del nucleo familiare; b) per utenza non domestica i quantitativi saranno in funzione dell'attività svolta dall'utenza stessa (scuola, ospedale, esercizio commerciale, bar, ristorante, ecc.).

Inoltre lo sgravio tariffario per l'attività di autocompostaggio è obbligatorio ai sensi dell'articolo 208, comma 19-bis del d. lgs. 152/06 nel caso di:

- a) utenze non domestiche che effettuano il compostaggio individuale di residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche;
- b) utenze domestiche.

Per compostaggio di comunità si intende, invece, esclusivamente quell'attività nella quale il soggetto produttore del rifiuto coincide con il conferitore all'apparecchiatura di compostaggio e con l'utilizzatore del compost prodotto (cfr. art. 183, comma 1, lettera *qq-bis*, del d. lgs. 152/06); le procedure cui attenersi per effettuare tale attività sono contenute nel D.M. 29 dicembre 2016, n. 266 sopra citato.

Ai sensi dell'articolo 180, comma 1-*septies*, del D. Lgs. 152/2006, per quanto concerne il compostaggio di comunità i Comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Quanto al compostaggio locale (art. 214, comma 7-*bis* del D. Lgs. 152/06 così come introdotto dall'articolo 37 del Collegato Ambientale), il soggetto produttore del rifiuto può anche non coincidere con il conferitore e con l'utilizzatore del compost, venendo in questo caso a mancare il presupposto per la qualifica dell'attività come compostaggio di comunità.

Tale tipologia di attività, disciplinata dal predetto articolo 214, comma 7-*bis* e recante una specifica procedura autorizzativa semplificata, non necessita di ulteriori specifiche o atti normativi ed è destinata al trattamento dei rifiuti nell'ambito dello stesso comune ove sono stati prodotti oppure di comuni limitrofi.

Nel compostaggio locale sono specificate le tipologie di attività che originano il rifiuto, inoltre lo stesso può anche essere conferito dal produttore ad un sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti e non deve essere conferito all'apparecchiatura esclusivamente da parte delle utenze che lo hanno prodotto.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

Il compost prodotto (a differenza di quanto avviene nell'attività di autocompostaggio o di compostaggio di comunità) dal compostaggio locale deve rispettare i parametri stabiliti dalla norma sui fertilizzanti (D. Lgs. 75/2010) per gli ammendanti compostati.

Si ritiene altresì che tale attività non debba necessariamente essere effettuata dal Comune, ma possa anche essere intrapresa anche da altri soggetti fermo restando che, nel caso di raccolta e gestione dei rifiuti da parte di un soggetto terzo rispetto all'utente che ha prodotto il rifiuto, il soggetto terzo in questione è comunque tenuto al rispetto della normativa relativa alla gestione dei rifiuti ed, in particolare, all'iscrizione all'albo dei gestori dei rifiuti, diminuendo, nella pratica, i benefici di semplificazione associati a tale procedura.

Quanto alle emissioni in atmosfera delle attività di compostaggio locale trova attuazione, anche in merito alla deroga all'autorizzazione, il disposto di cui all'art. 214, comma 7-bis del D. Lgs. 152/2006 in attuazione del quale andrà altresì (ma non solo) preventivamente acquisito il parere dell'ARPA.

In ordine, invece, alla tipologia di rifiuti trattabili nelle attività di compostaggio di prossimità, una delle criticità riguarda i prodotti assorbenti per la persona biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432; standard che è relativo al trattamento di materiali costituiti di plastiche biodegradabili e compostabili nei soli impianti industriali.

Ad oggi non esiste uno standard nazionale, europeo o internazionale relativo al trattamento di materiali costituiti da plastiche biodegradabili e compostabili nelle apparecchiature del compostaggio di prossimità e non risulta accertata la biodegradabilità e la compostabilità dei prodotti assorbenti nelle stesse, in quanto i tempi di permanenza, le temperature raggiunte e la conduzione non professionale del processo, al momento, non garantiscono la trasformazione completa di tali prodotti.

Inoltre, è utile ricordare che nel D.M. 29 dicembre 2016 n. 266, i prodotti assorbenti non sono contemplati fra le matrici in ingresso all'attività di compostaggio di comunità e che nel compostaggio locale l'utilizzo di tali matrici non appare praticabile atteso che i prodotti assorbenti non sono prodotti dalle tipologie di attività specificate nell'articolo 214 comma 7-bis del D. Lgs. 152/2006 e pertanto non possono rientrare fra i materiali di input per tale attività.

Per quanto concerne, invece, la possibilità per i Comuni (pur non rientranti nella definizione di "organismo collettivo" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del DM 29 dicembre 2016 n. 266), di effettuare, incentivare ed avviare il compostaggio di comunità, fermo restando il requisito dell'auto-

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E

DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

L'ASSESSORE

conferimento da parte dei cittadini e delle utenze non domestiche dei propri rifiuti organici all'apparecchiatura di compostaggio, si evidenzia che il Comune può:

- farsi promotore dell'attività di compostaggio di comunità, sia costituendo una nuova associazione che aderendo ad un'associazione esistente ovvero ad altre forme associative di diritto privato;


- effettuare indirettamente l'attività di compostaggio di comunità tramite la propria azienda di gestione dei rifiuti la quale può costituire o aderire ad una associazione, ovvero ad altra forma associativa di diritto privato, alla quale le utenze interessate si associano per le finalità del compostaggio di comunità.

* * * * *

Il presente documento costituisce atto di indirizzo, coerente e coordinato con quelli già emanati a livello Nazionale, rivolto a tutti i Comuni della Sicilia al fine di fornire loro chiarimenti interpretativi relativamente alle diverse operazioni di compostaggio di prossimità (operazioni di autocompostaggio, compostaggio locale e compostaggio di comunità) che, come noto, sono attività che concorrono alle finalità di prevenzione dei rifiuti nella misura in cui contribuiscono alla diffusione di una maggiore consapevolezza delle problematiche ambientali legate alla gestione dei rifiuti, alla diffusione di acquisti consapevoli ed alla riduzione del rifiuto alimentare.

L'ASSESSORE

Dott. Alberto Pierobon





COMUNE DI VALLEDOLMO

Città Metropolitana di Palermo

Ufficio Tecnico Comunale

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DI COMUNITA'

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____

SOMMARIO

Art. 1	Premesse
Art. 2	Definizione
Art. 3	Soggetti interessati
Art. 4	Autorizzazioni
Art. 5	Ubicazione dell'apparecchiatura
Art. 6	Materiali da introdurre nell'apparecchiatura
Art. 7	Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura
Art. 8	Descrizione dell'apparecchiatura
Art. 9	Gestione dell'apparecchiatura
Art. 10	Benefici
Art. 11	Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze praticano il compostaggio di comunità
Art. 12	Accertamento della regolarità del compostaggio di comunità e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale
Art. 13	Modalità di rinuncia

Allegato 1 Regolamento del Ministero dell' Ambiente, pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017

Allegato 1b Regolamento del Ministero dell' Ambiente, pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017

Allegato 2 I contenuti minimi del Regolamento di gestione dell'apparecchiatura G.U.R. I n.45 del 23-02-2017

Art.1 Premesse

In conseguenza della decisione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo di avvio a riciclaggio dei rifiuti urbani, scelto tra le quattro metodologie previste nella Decisione 2011/753/EU, il compostaggio di comunità entra nel report per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2 lettera a), della direttiva 2008/98/CE.

Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio dei rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come il compostaggio di comunità.

La finalità dell'applicazione di tale pratica è la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili ed al tempo stesso l'applicazione dei principi della Direttiva Europea 2008/98/CE ed in particolare l'art.4, che disciplina la gerarchia dei rifiuti e la politica di prevenzione, l'art.11, che fissa l'obiettivo del 50% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, da raggiungere entro l'anno 2020 e l'art.16, che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Art.2 Definizione

Visto, in particolare, l' Art. 183 del D.Lgs. 152/2006 per Compostaggio di comunità si intende il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, con l'ausilio di un'attrezzatura con una capacità di trattamento non eccedente le 130 Ton/annue, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

Art.3 Soggetti interessati

Soggetti interessati del presente regolamento sono soggetti privati che intendono praticare il compostaggio di comunità secondo le modalità previste dal presente regolamento e che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta pubblica i rifiuti organici prodotti.

I soggetti possono essere utenze domestiche e non domestiche associate in un "organismo collettivo".

Tale organismo può essere :

- un Condominio
- un' Associazione
- un Consorzio
- una Società non Industriale

ovvero altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un'attività di compostaggio di comunità.

Il Comune territorialmente competente può essere socio dell'organismo collettivo.

Art.4 Autorizzazioni

1. Tale attività può essere effettuata da ogni utenza appartenente ad un organismo collettivo come definito all'art. 3 del presente regolamento che:

- a) abbia approvato l'installazione dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità e adottato il regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio di comunità,
- b) abbia effettuato la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle disposizioni previste all'articolo 3 del DM 266/2016

pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017 e/o sia stato autorizzato allo svolgimento di detta pratica ai sensi della normativa vigente,

c) sia dotato di un soggetto Responsabile e di un soggetto Conduttore.

2. Per gli organismi collettivi che utilizzano un'apparecchiatura con capacità di trattamento complessiva di rifiuti annui inferiore ad una tonnellata non è prevista la figura del Conduttore.
3. L'attività di compostaggio di comunità può essere intrapresa dall'organismo collettivo previo invio di Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art 19 della legge 7 Agosto 1990, n.241, da parte del Responsabile dell'organismo collettivo al Comune territorialmente competente in cui si prevede l'installazione della apparecchiatura da utilizzare per il compostaggio di comunità. Il Comune trasmetterà la segnalazione dell'inizio del compostaggio di comunità all'azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani che provvederà a sospendere il servizio di ritiro della frazione organica prodotta dalle utenze appartenenti all'organismo collettivo.
4. La SCIA dovrà essere redatta utilizzando il modulo previsto nell'art. 3 e nell'allegato 1 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017, per il compostaggio di comunità svolto con apparecchiature con capacità superiori a 1 tonnellata, e il modulo previsto nell'art. 10 e nell'allegato 1B del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017, per il compostaggio di comunità svolto con apparecchiature con capacità fino ad 1 tonnellata.
5. La SCIA, cui andranno allegati i documenti previsti dalla norma sopra citata, dovrà essere trasmessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
6. I soggetti appartenenti all'organismo collettivo che presenta la SCIA si impegnano al rispetto di quanto previsto nel Piano di utilizzo del Compost e del Regolamento dell'attività di compostaggio di comunità, che andranno allegati alla SCIA. I contenuti minimi del Regolamento dell'attività di compostaggio di comunità sono indicati nell'Allegato 2 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017.
7. Le variazioni in corso di esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità devono essere trasmesse al Comune territorialmente competente tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
8. Il Compost prodotto attraverso il compostaggio di comunità svolto dall'organismo collettivo che ha presentato SCIA dovrà essere utilizzato secondo quanto previsto nel Piano di Utilizzo approvato.

Art.5

Ubicazione dell'apparecchiatura

1. L'apparecchiatura deve essere ubicata in aree che sono nella disponibilità giuridica dell'organismo collettivo e in ogni caso nelle immediate vicinanze delle utenze conferenti o al massimo entro un chilometro di distanza dalle stesse. Il conferimento del rifiuto organico all'attività di compostaggio di comunità deve essere effettuato autonomamente e direttamente dalle utenze conferenti.
2. L'apparecchiatura può essere ubicata in terreni agricoli e demaniali; la sua localizzazione deve essere nota, accessibile e verificabile da parte degli organi di controllo.

Art.6

Materiali da introdurre nell'apparecchiatura

1. Sono materiali compostabili ammissibili nell'apparecchiatura di compostaggio di comunità quelli previsti dall'allegato 3 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017 ovvero:
 - i rifiuti biodegradabili di cucine e mense (ad esempio bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina, pane raffermo o ammuffito, bucce di agrumi, fondi di caffè, filtri di tè, cenere);
 - rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (ad esempio fiori recisi appassiti; foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d'erba, rametti, trucioli, cortecce e potature, pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo);
 - segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci;
 - scarti di cortecchia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati;
 - materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura;
 - imballaggi in carta e cartone;

- imballaggi in legno;
 - carta e cartone non imbevuti di detergenti o prodotti chimici in genere- comunque in piccola quantità.
2. Avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi sono da compostare in piccola quantità; in particolar modo carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come ratti e insetti). Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, ne è ammesso l'utilizzo solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.
 3. I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci e gli imballaggi in legno sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.
 4. Sono esclusi i rifiuti di carta e cartone contenuti inchiostro.
 5. I rifiuti di carta, cartone e imballaggi in legno sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura.
 6. Nelle apparecchiature sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm."
 7. I materiali compostabili potranno essere conferiti secondo il calendario dei giorni e degli orari previsto nel Regolamento del compostaggio di comunità presentato contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività.
 8. I conferimenti dei materiali compostabili all'interno dell'apparecchiatura dovranno essere effettuati direttamente dall'utenza produttrice e potranno avvenire o attraverso lo svuotamento del mastello contenente i rifiuti compostabili non imballati o attraverso il loro conferimento in sacchetti. I sacchetti ammessi al conferimento della frazione organica compostabile saranno unicamente sacchi compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 (art.182-ter D.Lgs 152/2006 e ss.mm.i).

Art.7

Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura

Materiali da non compostare

- Plastica, gomma, materiali sintetici;
- Vetro e ceramica;
- Riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;
- Legno trattato e/o verniciato;
- Farmaci e antiparassitari;
- Pile esauste ;
- Prodotti chimici;
- qualunque altro scarto che non sia citato agli articoli 6 e 7, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Art.8

Descrizione dell'apparecchiatura

1. Nello stesso Comune è consentita l'autorizzazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun sistema, che non dovrà superare quello consentito per legge.
2. L'attrezzatura autorizzata può avere una capacità di trattamento non eccedente le 130 Ton/annue.
3. Per la pratica del compostaggio di comunità si possono utilizzare tutte le apparecchiature adatte allo scopo di produrre compost da rifiuti urbani e che rispettino la normativa vigente.
4. Le apparecchiature sono classificate secondo la seguente Tabella

Taglie	T/anno massime trattate	Denominazione taglia apparecchiatura
T1	10	PICCOLA
T2	60	MEDIA
T3	130	GRANDE

5. I quantitativi riportati nella Tabella sono comprensivi dello strutturante.

6. Per la taglia piccola (T1) l'apparecchiatura utilizzabile può essere di tipo statico o elettromeccanico; per la taglia media (T2) e grande (T3) l'apparecchiatura utilizzabile deve essere di tipo elettromeccanico.

Art.9

Gestione dell'apparecchiatura

1. L'attività di compostaggio di comunità deve essere esercitata secondo le modalità operative indicate nell'allegato 4, parte A del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017 e deve rispettare i parametri di cui all'allegato 4, parte B del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017.

2. Il compost in uscita dal processo di compostaggio deve rispettare i parametri dell'allegato 6 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017.

3. L'organismo collettivo dovrà nominare un "Responsabile dell'apparecchiatura", che dovrà, prima dell'inizio dello svolgimento dei propri compiti, partecipare ad un corso di formazione, erogato da enti o istituti competenti o dallo stesso fornitore dell'apparecchiatura, per l'ottenimento di apposito attestato.

4. Il Responsabile dell'organismo collettivo è incaricato di:

- a) dimostrare il possesso dell'autorizzazione rilasciata all'organismo collettivo;
- b) comunicare eventuali variazioni rispetto alle modalità di svolgimento della pratica previste nell'autorizzazione rilasciata;
- c) comunicare anomalie nel processo di compostaggio e nell'apparecchiatura utilizzata al Comune o all'azienda delegata;
- d) comunicare entro il 31 dicembre dell'anno corrente l'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio di comunità;
- e) presentare l'istanza per il riconoscimento delle riduzioni della TARI o Tariffa Puntuale alle utenze conferenti del raggruppamento.

5. Per organismi collettivi con produzione di rifiuto organico superiore a 1 tonnellata annua, l'apparecchiatura utilizzata nel compostaggio di comunità dovrà essere gestita da un "Conduttore" qualificato, individuato dall'organismo collettivo. Per le apparecchiature di taglia media (T2) e grande (T3) il conduttore dovrà essere munito di un'attestazione di frequenza ad un corso di formazione, erogato da enti o istituti competenti o dallo stesso fornitore dell'apparecchiatura, per l'ottenimento di qualifica di conduttore.

6. Il Conduttore dell'organismo collettivo è incaricato di:

- a) assicurare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata nel compostaggio di comunità;
- b) garantire che l'accesso all'apparecchiatura sia riservato alle sole utenze conferenti e avvenga negli orari e con le modalità codificate nell'apposito regolamento;
- c) garantire che i conferimenti siano quelli previsti per il compostaggio di comunità e avvengano secondo quanto previsto nell'articolo 6 del presente regolamento;
- d) provvedere al corretto bilanciamento fra rifiuti organici e strutturante;
- e) provvedere alla gestione del biofiltro;
- f) provvedere alla verifica del compost prodotto provvedendo anche alla consegna dello stesso alle utenze conferenti in base al piano di utilizzo;
- g) tenere costantemente sotto controllo i seguenti parametri del processo: a) temperatura b) umidità c) ph d) frazioni
- h) garantire il corretto esercizio dell'attività di compostaggio;
- i) effettuare comunicazioni al responsabile, in caso di eventuali sospensioni del funzionamento dell'apparecchiatura e/o di produzione di compost fuori specifica.

7. In caso di dimissioni o impedimenti le funzioni del conduttore saranno svolte dal responsabile dell'apparecchiatura per un periodo non superiore ad un mese. Entro tale termine il responsabile dovrà individuare un altro Conduttore.

8. La nomina del Conduttore e l'accettazione dell'incarico dovranno risultare da un atto scritto e tale atto andrà comunicato al comune territorialmente competente che a sua volta ne darà comunicazione all'Azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

9. I Conduttori di apparecchiature di taglia media (T2) e grande (T3) dovranno conservare in un apposito registro, anche elettronico, i dati relativi ai quantitativi dei rifiuti conferiti nell'apparecchiatura, del compost e degli scarti prodotti e del compost fuori specifica.

10. Il compost fuori specifica e gli scarti saranno consegnati all'Azienda delegata che effettua il Servizio di gestione dei rifiuti.

Art.10 Benefici

1. Il Comune riconosce a tutte le utenze conferenti degli organismi collettivi autorizzati al compostaggio di comunità, che svolgono correttamente e continuativamente la pratica, una riduzione della TARI o Tariffa Puntuale proporzionale ai quantitativi dei rifiuti conferiti nell'apparecchiatura, al netto della quantità di compost fuori specifica prodotto nel processo. L'entità dello sconto viene definita annualmente dal Comune.
2. Ai fini dell'ottenimento della riduzione della TARI o Tariffa Puntuale alle utenze conferenti, entro il 31 gennaio di ogni anno il Responsabile dell'organismo collettivo e dell'apparecchiatura comunica al Comune le quantità in peso, relative all'anno solare precedente:
 - a) a. dei rifiuti conferiti;
 - b) b. del compost prodotto;
 - c) c. degli scarti;
 - d) d. del compost fuori specifica.
3. Per le apparecchiature di taglia piccola (con capacità di trattamento inferiore alle 10 tonnellate/anno) e per le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata, la dichiarazione di cui al punto 2 del presente articolo è effettuata sulla base di una stima ottenuta moltiplicando il numero dei componenti delle utenze conferenti per la quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano. In assenza di dati puntuali relativi alla produzione pro-capite di frazione organica, il valore di frazione organica è considerato pari a 120 kg/abitante anno.
4. Per le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata la dichiarazione di cui al punto 2 del presente articolo è effettuata dalle singole utenze in modo congiunto.
5. Il Responsabile dell'organismo collettivo che attua il compostaggio di comunità provvederà a comunicare al comune territorialmente competente i nominativi degli utenti residenti nel medesimo comune che aderiscono all'iniziativa con soluzione di continuità in modo da consentirgli di usufruire degli sgravi TARI o Tariffa Puntuale previsti.

Art. 11 Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che praticano il compostaggio di comunità

1. Per poter ottenere la riduzione TARI o Tariffa Puntuale, il contribuente deve presentare l'apposita istanza con autocertificazione, contenente le seguenti dichiarazioni:
 - a) essere residente nel Comune di Valledolmo;
 - b) indicare l'organismo collettivo che ha ricevuto autorizzazioni per avviare l'attività di compostaggio di comunità .
 - c) specificare l'ubicazione dell'apparecchiatura di conferimento
 - d) non avere insoluti pregressi in termini di TARI /IMU e TASI ed altri tributi locali ;
 - e) l'impegno ad iniziare e proseguire con continuità il compostaggio di comunità secondo le modalità previste dal presente regolamento, per smaltire i rifiuti organici di cucina e di giardino ;
 - f) l'impegno ad effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa comunale nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani;
 - g) l'impegno a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio di comunità e sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti;
 - h) l'impegno a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione umida e verde;
 - i) conoscere ed accettare tutte le norme del presente regolamento per l'utilizzo della struttura di compostaggio di comunità, acquisizione e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale.

2. Acquisita l'istanza, il responsabile dell'Ufficio Tributi, anche mediante sopralluoghi di verifica a campione, provvederà ad applicare lo sgravio fiscale sul ruolo TARI o Tariffa Puntuale a decorrere dall'anno successivo alla data dell'istanza ed in relazione alla TARI o Tariffa Puntuale dovuta sull'abitazione di residenza.
3. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tributaria, necessaria per la realizzazione dei controlli.
4. L'istanza di cui al comma 1 può pervenire da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a ruolo TARI o Tariffa Puntuale.

Art.12

Accertamento della regolarità del compostaggio di comunità e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale

1. L'organismo collettivo è tenuto a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione umida e verde, comunicando data e orari indicativi del sopralluogo.
2. Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale attività venga realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento, l'apparecchiatura verrà fermata e la relativa riduzione TARI o Tariffa Puntuale per i componenti dell'organismo collettivo potrà essere revocata, dietro verbale redatto dal personale incaricato ai controlli e con successiva comunicazione dell'Ufficio Tributi. Per ottenere nuovamente la possibilità di utilizzare l'apparecchiatura e la concessione della riduzione TARI o Tariffa Puntuale per gli utenti facenti parte dell'organismo collettivo, tale organismo dovrà attendere parere dal comune di pertinenza, presentando nuova istanza con valore dall'anno successivo a quello della revoca.
3. L'effettuazione in modo improprio del compostaggio di comunità o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste nel presente regolamento o successivamente impartite dal Comune, comporta altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a € per la prima infrazione e pari a € per le successive.
4. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la sanzione verrà automaticamente comminata.
5. Costituisce altresì causa di revoca dell'agevolazione tributaria l'accertamento a carico dell'utente del mancato rispetto delle modalità di conferimento degli altri rifiuti urbani prescritte dal vigente regolamento di igiene urbana. Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio di comunità correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quanto descritto nei punti precedenti.

Art.13

Modalità di rinuncia

1. Il richiedente che intende cessare la pratica di compostaggio di comunità è tenuto a dare la preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante apposito modello di rinuncia. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica di compostaggio.
2. L'organismo collettivo che intende cessare la messa in servizio dell'apparecchiatura dovrà comunicarlo tempestivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.

(Articolo 3)

Modulo per la segnalazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità con capacità di trattamento superiore a 1 tonnellata

Il/la sottoscritt..... (cognome e nome) nato a.....residente in.....via, n....., cod. fiscale n....., in qualità di rappresentante legale dell'organismo collettivo (denominazione), tipologia (es. condomini, cooperative, associazioni, consorzi o altre forme associative, comuni, società, altro), con sede in, ai sensi dell'art. 19 del legge 7 agosto 1990, n. 241, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto,

SEGNALA

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, darà avvio, presso (indicare indirizzo), all'attività di compostaggio di comunità per n.... (indicare numero utenze) utenze conferenti. Viene individuato come conduttore dell'apparecchiatura (da non compilare nel caso di conduttore diverso da responsabile): (cognome e nome) nato a il residente in.....via, n....., cod. fiscale n.....,

Si allegano alla presente:

- la relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
 - l'indicazione della capacità di trattamento complessiva, la tipologia, il modello e le caratteristiche dell'apparecchiatura utilizzata,
 - il piano di utilizzo del compost prodotto indicante quantità, impieghi e le aree di destinazione.
- il documento attestante l'approvazione dell'installazione dell'apparecchiatura da parte dell'organismo collettivo;
- l'accettazione dell'incarico di conduttore;
- l'attestato di partecipazione al corso di formazione del conduttore;
- regolamento dell'attività di compostaggio di comunità approvato dall'organismo collettivo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la dichiarazione di idoneità dell'apparecchiatura alla produzione e dell'ammendante compostato verde, ai sensi ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75 in materia di fertilizzanti;
- l'elenco delle utenze conferenti con indicazione del numero di componenti per ciascuna utenza se domestica o della tipologia di attività di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 se non domestica;
- la copia del titolo di disponibilità giuridica dell'apparecchiatura e dell'area ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Luogo e data,

Firma

(Articolo 10)

Modulo per la dichiarazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità con capacità minore di 1 tonnellata annua.

Il/la sottoscritt..... (cognome e nome) nato a..... residente invia
....., n., cod. fiscale n....., n. utenza
..... e Il sottoscritt..... (cognome e nome) nato a..... residente in
.....via n., cod. fiscale
n.....

(aggiungere altre eventuali utenze)

ai sensi ai sensi dell'art. 19 del legge 7 agosto 1990, n. 241, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto,

SEGNALANO

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 trascorsi 30 giorni dalla data di spedizione della presente comunicazione, daranno avvio, presso (indicare indirizzo), all'attività di compostaggio di comunità.

Si allegano alla presente:

- il piano di utilizzo del compost prodotto indicante quantità, impieghi e le aree di destinazione.
- numero di componenti per ciascuna utenza se domestica o della tipologia di attività di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 se non domestica;
- la copia del titolo di disponibilità giuridica dell'apparecchiatura e dell'area ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Luogo e data,

Firma

Contenuti minimi del regolamento dell'attività di compostaggio di comunità ai sensi del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dell'attività di compostaggio di comunità ai sensi del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2 - FINALITÀ

Il compostaggio di comunità è una forma di valorizzazione e riciclaggio della frazione organica dei rifiuti urbani finalizzata alla riduzione degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana.

ART. 3 - ACCESSO

I soggetti autorizzati al conferimento presso l'apparecchiatura sono esclusivamente le utenze conferenti. L'accesso all'area avviene negli orari stabili all'articolo 5 ed in presenza (opzionale) del conduttore o mediante chiave meccanica o elettronica.

ART. 4 – QUANTITÀ CONFERIBILE

Al fine di consentire il corretto funzionamento i rifiuti organici conferiti devono essere compatibili in qualità e quantità al numero delle utenze conferenti.

ART. 5 - ORARI DI APERTURA E GESTIONE

L'accesso all'apparecchiatura avviene dalle orealle ore... .

I rifiuti organici sono conferiti, senza alcun involucro o in sacchetti compostabili. Le utenze conferenti prestano la maggiore cura possibile nell'atto del conferimento in termini di pulizia e decoro.

ART. 6 - RIFIUTI E MATERIALI AMMESSI

Sono ammessi i seguenti rifiuti biodegradabili:

- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);
- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);
- segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05);
- scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01);
- materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura (15 02 03);
- imballaggi in carta e cartone (15 01 01);
- imballaggi in legno (15 01 03);
- carta e cartone (20 01 01).

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.

Sono esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e cartone (15 01 01) contenenti inchiostro.

I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura.

Sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.

ART. 7 – DIVIETI

Nell'apparecchiatura è vietato:

- a. l'accesso, al di fuori degli orari di apertura indicati;
- b. asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito;
- c. la consegna di rifiuti e materiali diversi da quelli indicati all'art. 6;
- d. il deposito dei rifiuti con modalità diverse da quelle individuate dal conduttore.

ART. 8 – OBBLIGHI DELLE UTENZE CONFERENTI

Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare tutte le norme del presente regolamento, le istruzioni impartite dal conduttore dell'apparecchiatura.

ART. 9 – OBBLIGHI DEL CONDUTTORE DELL'APPARECCHIATURA

Il conduttore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di sovrintendere al corretto funzionamento dell'attività di compostaggio, ai sensi del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare:

- garantire che l'accesso all'apparecchiatura sia riservato alle sole utenze conferenti,
- garantire che i conferimenti siano quelli previsti per il compostaggio di comunità,
- provvedere al corretto bilanciamento fra rifiuti organici e strutturante,
- provvedere alla gestione del biofiltro,
- provvedere alla verifica delle caratteristiche del compost prodotto,
- provvedere al rilascio del compost prodotto alle utenze conferenti in base al piano di utilizzo,
- tenere un registro, per le apparecchiature di taglia T2 e T3, anche in formato elettronico, dei rifiuti conferiti, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori dalle specifiche,
- effettuare comunicazioni al responsabile, in caso di eventuali sospensioni del funzionamento dell'apparecchiatura e/o di produzione di compost fuori specifiche. Il responsabile comunica tali anomalie al comune o all'azienda delegata che effettua il servizio di gestione rifiuti.

ART. 10 – PIANO DI UTILIZZO DEL COMPOST PRODOTTO

Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare le disposizioni contenute nel piano di utilizzo allegato al presente regolamento.

ART. 11 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, composto da n. 11 articoli, entra in vigore contestualmente all'avvio dell'apparecchiatura.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme ed i regolamenti comunali, nonché, la normativa vigente in materia di rifiuti.

IL PRESIDENTE

passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Esame ed approvazione Regolamento comunale per la pratica del compostaggio di comunità"

Il Presidente del Consiglio da lettura della proposta di delibera redatta dal Responsabile del Settore Tecnico Ing Michele Macaluso e corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei settori competenti e dal parere favorevole del revisore dei conti di prot. n 5456 del 23/05/2019.

Richiama il precedente verbale dove il consiglio comunale ha approvato il regolamento per la pratica del compostaggio domestico e che il punto in trattazione concerne la pratica del compostaggio di comunità

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Settore Tecnico Ing. Michele Macaluso "Esame ed approvazione regolamento per la pratica del compostaggio di comunità" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO lo schema di regolamento per la pratica del compostaggio di comunità che è composto da 13 articoli e tre allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei settori competenti;

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti di prot. n. 5456 del 23/05/2019;

UDITI gli interventi;

Con voti favorevoli 08 ed astenuti n. 02 (Ippolito e La Martina) espressi da 10 consiglieri presenti ed accertati dal presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati in principio di seduta

DELIBERA

Di approvare il Regolamento comunale per la pratica del compostaggio di comunità, composto da 13 articoli, oltre a n. 03 allegati, per l'adesione alle pratiche del compostaggio, che unitamente alla proposta costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;

Il Presidente mette ai voti l'immediata esecutività facendo presente che entro i primi di luglio necessita partecipare al bando Regionale per l'acquisto delle compostiere

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 08 voti favorevoli e n. 02 astenuti (Ippolito e La Martina) espressi da n. 10 consiglieri presenti ed accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto e sottoscritto;

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Peppuccio Catania

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dr. La Martina Giuseppe

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Rosanna Napoli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 05 MAG. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Responsabile del Servizio
Geom. Pizzolanti Orazio

Affissa all'Albo Pretorio On Line il 05 MAG. 2019

IL MESSO COMUNALE
F.to Gervasi Salvatore

DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune:

DISPONE

che copia della presente deliberazione - ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 - sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio On Line del Comune il 05 MAG. 2019, e che vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Valledolmo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Rosanna Napoli

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio On Line, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO
F.to Gervasi Salvatore

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12, DELLA L.R. N° 44/91.

Valledolmo, li 12 9 MAG. 2019

Visto:

Il Segretario Comunale
f.to _____

COMUNE DI VALLEDOLMO

Divenuto esecutivo il _____, per
decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 12,
della L.R. N° 44/91.

Valledolmo, li _____

Il Segretario Comunale
f.to _____